

SLITTA IL DDL: FARE DI NECESSITÀ VIRTÙ

ASSOCIATI E RICERCATORI DI RUOLO ABILITATI DI DIRITTO NEL NUOVO STATUS

Motivi di mancata copertura economica hanno fatto slittare la discussione alla Camera del DDL 3687/C.

Il CIPUR ritiene utile che l'iter del provvedimento debba completarsi ed invita nel contempo l'Aula a migliorarlo ulteriormente sulla linea dei positivi interventi posti in atto dalla Commissione VII della Camera, che ha fatto propri molti degli emendamenti da noi proposti (<http://www.cipur.it/leggi/DDL3687%20proposte%20emendamenti%20CIPURpdf.pdf>). In particolare la determinata azione del CIPUR ha fatto sì che al comma 8, punto c, dell'art. 25 non si preveda più l'abrogazione del comma 17 dell'art. 1 della L. 230/05 che previa opzione per il regime di questa legge consente agli associati non ex stabilizzati (*anche quelli con presa di servizio dopo il 4 novembre 2005 data di entrata in vigore della L. 230/05 non essendo le modalità di reclutamento di questa legge mai state applicate!*) il pensionamento al 70mo anno invece che al 65mo. L'auspicio è che l'Aula non apporti variazioni su tale questione, consentendo anche ai futuri associati di usufruire dell'opzione: prudenzialmente, però, invitiamo chi è in servizio, e non lo abbia ancora fatto, ad effettuare l'opzione (commi 17, 19 dell'art. 1 della L. 230/05) senza attendere il termine dell'iter del DDL. Il modulo è al link <http://www.cipur.it/Varie/Fuori%20Ruolo/pagina%20modulogen08.htm>

L'irrazionale mantenimento di due liste abilitative e di due fasce, conseguente all'indisponibilità di prevedere un'unica lista abilitativa nazionale ed un'unica progressione di carriera basata solo sulla meritocrazia, richiede che l'abilitazione per la seconda fascia debba essere propedeutica rispetto a quella per la prima.

Peraltro, una conclamata meritocrazia a regime non può essere preceduta da interventi che la ignorino per gli studiosi attualmente di ruolo; non sono pertanto eludibili norme transitorie che prevedano per gli studiosi già in ruolo che si abilitino l'immediato inquadramento nelle fasce che loro competono. Occorre provvedere in tal senso, con la certezza di non gravare ulteriormente sui costi del Sistema: sia a regime che nel transitorio, il doveroso riconoscimento del livello scientifico raggiunto, va ricordato con il "dovuto" retributivo nel contesto di una precisa programmazione. L'alternativa è un'arbitrario ed ingiusto blocco indiscriminato della progressione della carriera di ricercatori e professori associati.

Inoltre va segnalato lo scenario kafkiano nel quale sta precipitando il Sistema università-ricerca. In anni passati tale Sistema disponeva di finanziamenti significativamente maggiori e se valutato ponderalmente rispetto ai competitori se ne dimostrava l'indubbio elevato valore (cfr: <http://www.cipur.it/Universit%E0Oggi/Univ.%20OGGI%2058.pdf> pagina 11). Oggi lo si vuole valutare obbligatoriamente, anche con conseguenze retributive, ma tagliando drasticamente le risorse! Le conseguenze sono facilmente immaginabili. Questo scenario deve essere modificato.

Il CIPUR ribadisce che il portare avanti meditate e ragionevoli proposte con una qualche possibilità di accoglimento, in un contesto non contrattualizzato, richiede l'applicazione di modalità affatto particolari e l'esistenza di un seguito consistente, consapevole e finalizzato ad obiettivi comuni e non certo una docenza frantumata in sottocategorie, in sigle e movimenti improvvisati ed in continua differenziazione ad evidenziare tardive prese d'atto delle problematiche dell'università.

Va pertanto mantenuto lo stato di agitazione della docenza con le modalità a suo tempo indicate dal CIPUR: garantire la SOLA didattica che compete per legge (per i Professori didattica frontale di circa 60 ore (un solo corso) o di 120 ore solo per chi ha optato per il regime della L. 230/05; per i Ricercatori solo didattica integrativa); remissione del mandato dalle cariche elettive negli organi di governo delle università.

Prof. Vittorio Mangione

